

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
ATTIVITÀ SINDACALE	“	4
<i>Verbale Accordo Commissione di Contratto AGIDAE – Istituzioni Socio-Assistenziali 8/10/2004</i>	“	4
<i>Il Portale AGIDAE a servizio degli Associati</i>	“	6
SCAFFALE	“	7
<i>Controllo e sicurezza degli impianti termici</i>	“	7
<i>Pensioni: incentivi per chi resta in servizio – Parte il superbonus</i>	“	27
OSSERVATORIO	“	29
NOTIZIE VARIE	“	31
<i>1. Quote associative 2004</i>	“	31
<i>2. T.F.R.</i>	“	31
CONSULENZA AGIDAE	“	32

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVIII - N. 10
OTTOBRE 2004**

DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
800 - 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



Con l'inizio dell'anno scolastico e l'avvio della Riforma Moratti è emersa una serie di problematiche operative sia a livello didattico sia a livello gestionale che ha richiesto un notevole sforzo per consentire ai gestori di procedere con lucida consapevolezza nelle nuove dinamiche scolastiche previste dalla Riforma. Ci si è trovati dinanzi ad una normativa sicuramente incompleta, incentrata nell'attenzione alle possibili ricadute sul mondo della scuola statale e per nulla rispondente alle peculiarità della scuola pubblica a gestione privata: la scuola paritaria. Ciò ha determinato un disorientamento rilevante nelle nostre Istituzioni, costrette a leggere indicazioni pensate per una scuola che sul piano gestionale e normativo si ispira a criteri profondamente diversi.

A questa grave lacuna doveva sopperire il ruolo delle OO.SS. di categoria e dell'AGIDAE, chiamate insieme a dettare norme applicative idonee a non provocare difficoltà ulteriori rispetto a quelle già preventivate e comunque naturali per ogni avvio di riforma. Storicamente questo supporto è sempre stato assicurato e le scuole cattoliche spesso hanno fatto da apripista a soluzioni successivamente condivise da altri settori. Questa volta, purtroppo, ciò non si è realizzato poiché è mancata, a nostro avviso, da parte di tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL, la volontà di normare il settore, di regolamentare il nuovo sistema laddove erano, e continuano ad essere, evidenti le carenze normative. Una sorta di inconscio boicottaggio della Riforma scolastica, un non voler prendere atto di una legislazione già approvata dal Parlamento, che, innovando l'intero sistema scolastico, ha dovuto modificare il precedente assetto. In tale operazione si è introdotta, anche in ossequio al principio dell'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, una importantissima linea di demarcazione tra le varie discipline: l'area obbligatoria e l'area facoltativa. Tutto ciò non può non provocare un effetto immediato sulla tipologia dei rapporti di lavoro, non potendosi, infatti, concepire che nel sistema privato, a fronte di un insegnamento opzionale (non curricolare, a scelta delle famiglie), possa corrispondere un contratto di lavoro stabile, così come, a fronte di una riduzione di orario di una disciplina, non debba non procedersi ad una corrispondente riduzione dell'orario individuale.

Ci sono stati alcuni incontri sindacali con le OO.SS. in materia di Riforma scolastica. Tuttavia, nessun accordo si è potuto raggiungere poiché l'unica richiesta concreta è stata quella del rinvio di un anno, sul piano contrattuale, degli effetti della Riforma stessa, una proposta che l'AGIDAE non ha ritenuto di avallare per non gravare gli Istituti di ulteriori oneri economici. Le porte non sono chiuse per il dialogo costruttivo con le OO.SS. Ma deve essere chiaro per tutti che, al di là di legittime diverse impostazioni, deve prevalere la difesa della stabilità delle Istituzioni, unica garanzia alla difesa dei posti di lavoro. Diversamente, si rischia di navigare a vista, di conseguire risultati effimeri, non in grado di assicurare certezze agli stessi lavoratori, docenti e non docenti.

Il settore socio-assistenziale ha visto regolamentato il secondo biennio economico. La nuova "voce" di busta paga: l'ERAC (=Elemento Retributivo Adeguamento Contrattuale) servirà a ridisegnare nel prossimo CCNL i rapporti economici tra le diverse categorie di lavoratori.

Il sito AGIDAE, infine: con la realizzazione del sistema di POSTA-AGIDAE, si è realizzata una sorta di rete intranet. Tutte le consultazioni, contrattuali e non, hanno riscontri in tempo reale. Un servizio che valeva la pena attivare.

P. Francesco Ciccimarra



ATTIVITA' SINDACALE

ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI

VERBALE ACCORDO COMMISSIONE DI CONTRATTO 8/10/2004

Il giorno 8 ottobre 2004, in Roma, nella Sede AGIDAE, si sono incontrati:

- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, M. Maria Bar, Sr. Emanuela Brambilla, Fr. Barnaba Amici, Sr. Maria Annunciata Vai;
- per la F.P. CGIL: Dario Canali;
- per la FISASCAT – CISL: Giovanni Pirulli e Roberto Ricciardi;
- per la UILTuCS UIL: Anna Fulciniti

ed hanno convenuto di procedere al rinnovo del secondo biennio economico del CCNL AGIDAE Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi come segue.

Le parti convengono di istituire, per le categorie A2-A3-B2-C1-C2, un apposito elemento retributivo, **distinto dalla paga conglobata**, al fine di adeguare le retribuzioni all'andamento dell'inflazione per il biennio 2004/2005, denominato E.R.A.C. (Elemento Retributivo Adeguamento Contrattuale). Tale elemento retributivo sarà riconosciuto a tutto il personale inquadrato nelle categorie di cui alla seguente tabella.

Tabella incrementi

Categoria	E.R.A.C. dall'1/11/2004	E.R.A.C. dall'1/11/2005	E.R.A.C. Totale
A2	€ 24,00	€ 24,00	€ 48,00
A3	€ 25,00	€ 25,00	€ 50,00
B2	€ 26,00	€ 26,00	€ 52,00
C1	€ 27,00	€ 27,00	€ 54,00
C2	€ 28,00	€ 28,00	€ 56,00

Per le rimanenti categorie vale quanto già previsto, in materia di aumenti retributivi, riportati nell'art. 45 del vigente CCNL.

Pertanto, i minimi contrattuali conglobati, per il biennio 2004/2005, saranno i seguenti:

Categoria	Paga conglobata dall'1/11/2004	Paga conglobata dall'1/11/2005
A2	€ 984,11	€ 984,11
A3	€ 1012,77	€ 1012,77
B2	€ 1060,54	€ 1060,54
C1	€ 1108,32	€ 1108,32
C2	€ 1156,09	€ 1156,09
D	€ 1174,38	€ 1203,86
D1	€ 1221,20	€ 1270,74
E1	€ 1279,79	€ 1347,18
E2	€ 1382,03	€ 1433,17
F1	€ 1453,87	€ 1519,16
F2	€ 1544,45	€ 1605,15

Letto, confermato e sottoscritto.

AGIDAE

FP CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

* * * * *

IL NOSTRO PORTALE A SERVIZIO DEGLI ASSOCIATI

HOME

Agenda | Links | Contatti

Associazione | Info & Servizi | Formazione | Qualità



Roma
via Bellini, 10



AGIDAE
Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

AGENDA Oggi è il 18-10-2004

<	Ottobre 2004							>
Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom		
				1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30	31		

AREA SOCI

- Posta AGIDAE
- News - Associazione
- Consulenza
- Documenti
- Modulistica
- Normativa Gestionale
- CCNL Scuola
- CCNL Socio-Assistenziale
- Archivio AGIDAE

AGIDAE

L'AGIDAE **Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**, fondata nel 1959, è un'associazione di istituti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (*Scuole, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per Esercizi Spirituali, Diocesi, Parrocchie, Seminari*) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente.

L'AGIDAE stipula:

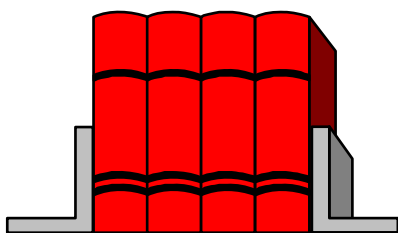
- il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** (CCNL) con i Sindacati Nazionali del **settore scuola** (CGIL, CISL, UIL, SNALS, SINASCA);
- il **CCNL del settore socio - assistenziale** (F.P. - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTuCS - UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

[Modalità e quote di iscrizione 2004](#)

NEWS

Superbonus: pubblicato il decreto di attuazione 6/10/2004
Il decreto è consultabile nell'Area Soci del portale AGIDAE, sezione Normativa Gestionale - Lavoro e Previdenza

CCNL AGIDAE- Istituzioni Socio-Assistenziali
Rinnovo secondo biennio economico CCNL 2002/2005



SCAFFALE

CONTROLLO E SICUREZZA

DEGLI IMPIANTI TERMICI

CONTROLLO

E

SICUREZZA IMPIANTI TERMICI

A cura della Rossetti SpA

Le verifiche agli impianti di riscaldamento da parte delle Province e dei Comuni con più di 40.000 abitanti decollano a macchia d'olio con il controllo ispettivo; pesanti sanzioni agli inadempienti.

Superate le incertezze dell'avvio, le interpretazioni sulle responsabilità e le competenze, è ormai operativa da parte di Comuni e Province la verifica sul rispetto delle norme che riguardano l'impianto di riscaldamento per uso civile di qualunque potenza.

Ma riepiloghiamo schematicamente: la Legge 10/91, all'art. 31, pone due obblighi precisi ai proprietari ed utilizzatori di impianti termici:

- "Il proprietario, o per esso un terzo, che ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI" (comma 2).
- "Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia" (comma 1).

Nessun impianto è esente da questi obblighi, dalla piccola caldaia dai 4 kW in su, monofamiliare, fino all'impianto centralizzato o condominiale.

Cosa significa questa norma nello specifico?

1. L'impianto termico deve essere realizzato nel pieno rispetto delle norme

tecniche da Ditta abilitata ed iscritta alla CCIAA alle categorie previste dalla Legge 46/90 con rilascio di un **certificato di conformità**.

2. Una volta realizzato, l'impianto per entrare in funzione e restare in esercizio, deve essere condotto e mantenuto da chi ne ha abilitazione. Deve essere presente e compilato il **libretto di impianto o di centrale**.
3. Il proprietario o l'utente può delegare la responsabilità ad una figura esterna che acquisisce il ruolo di "**terzo responsabile**".

Le finalità di queste norme sono fondamentalmente tre:

- il risparmio energetico (deve consumare il giusto);
- la sicurezza privata e collettiva (non deve essere pericoloso);
- il rispetto dell'ambiente (non deve inquinare).

Nella sostanza è evidente che tenere in esercizio un impianto per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria non è un fatto privato, ma così come avviene con l'automobile, si impatta nei diritti degli altri. Sulla sicurezza poi, alla luce di fatti di cronaca spiacevoli, viene chiamata in causa anche la responsabilità dell'Amministrazione Pubblica.

Da qui il terzo comma del già citato art. 31, L. 10/91:

"I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative..."

L'esercizio di questo dovere di controllo da parte degli Enti preposti è quello di una vera e propria funzione, alla stregua della Polizia Urbana o della tenuta dell'anagrafe.

L'utente, pertanto, cioè ciascun proprietario e/o fruitore dell'impianto, è avvisato; le sanzioni sono elevate: vanno da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.582,00 oltre che, in caso di particolari situazioni, al distacco della fornitura di combustibile, sia gas metano, GPL, gasolio o olio combustibile.

I Decreti di attuazione sono stati emessi: il primo nel 1993 n° 412, il secondo, che ha dato sostanzialmente il via definitivo, nel 1999 n° 551 con decorrenza dal 2000.

Da quella data gli Enti hanno cominciato ad attivarsi, soprattutto con la fase di autocertificazione e di costituzione del catasto termico, attingendo i nomi degli utenti dalle Società erogatrici (metano e altri combustibili).

Le verifiche sul campo da parte di ispettori verificatori hanno già raggiunto oltre il 10% del parco impianti nazionale. In più, la Comunità Europea con una Direttiva specifica, obbliga gli stati membri ad inserire, dal 2006 anche gli impianti di con-

dizionamento nei controlli fino ad oggi esclusi.

Per di più, l'ultima Direttiva dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n° 40 del 18/03/2004, oltre a chiarire le competenze dei controlli di sicurezza su impianti a gas, amplia lo spettro dei controlli che sono dovuti da parte dei Comuni già alla fase di allaccio del metano.

Attenzione pertanto; non si può più gestire l'impianto termico sottovalutando la professionalità e le abilitazioni degli addetti. Vanno conservate, per le ispezioni, le documentazioni (certificato di conformità e libretti d'uso e d'esercizio) e vale la pena trovarsi un "terzo responsabile" all'altezza delle rigide e perentorie disposizioni.

ATTIVITA' DI VERIFICA IMPIANTI TERMICI

PREMESSA

E' importante precisare che l'attività di verifica degli impianti termici **NON** è inquadrabile in un servizio pubblico, quale può essere la raccolta dei rifiuti (servizio pubblico obbligatorio: ogni cittadino è obbligato a pagare l'imposta) o il trasporto urbano (servizio pubblico facoltativo: ogni cittadino può decidere di utilizzarlo), ma è senz'altro classificabile tra le **funzioni pubbliche**; cioè tra le potestà obbligatoriamente facenti parte di una pubblica amministrazione, alla stessa stregua della tenuta dell'anagrafe cittadina o della polizia municipale.

E' quindi un obbligo di potestà ineludibile per l'esercizio di amministrazione pubblica ed in quanto tale, è, per il cittadino, un servizio che lo riguarda molto da vicino e che è indirizzato verso il suo interesse economico (risparmio energetico) e di salute (la sicurezza e l'ambiente).

In quanto tale, questa (che per semplicità chiameremo funzione di servizio) è un'attività **NON** a carattere commerciale speculativo.

Il sostegno economico a copertura, tuttavia, deve essere garantito, considerando la complessità degli atti e delle risorse tecniche da mettere in campo; per questo, il legislatore (legge 10/91, art. 31, comma 3) ha previsto che l'onere sia a carico del cittadino stesso (utente) che ne trae beneficio.

Dal momento che i contenuti dell'attività annessa e connessa alle verifiche ha una complessità e un know-how tecnico, il legislatore ha previsto la possibilità, per gli Enti titolari, di affidare questa funzione di servizio all'esterno ad Organismi Affidatari qualificati e strutturati.

LA NORMA

La genesi delle normative che riguardano gli impianti termici (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria) per usi civili scaturisce dalle ricorrenti crisi energetiche che negli ultimi 30 anni hanno sconvolto il mondo occidentale. La materia prima utilizzata quale fonte energetica per uso civile e non solo, è divenuta molto costosa trattandosi di prodotti petroliferi e metano, soprattutto dopo la rinuncia al nucleare.

Le leggi che si sono succedute nel corso degli anni, suffragate da cognizioni tecniche più sofisticate hanno, a monte, definito alcuni parametri di confort, stabilendo con norme tecniche codificate, ad esempio l'impostazione impiantistica, il livello di temperatura massima consentita (20 gradi), gli orari di funzionamento per fasce di territorio, i gradi giorno, etc.

La tecnologia dei costruttori si è evoluta sotto lo stimolo delle norme, che via via hanno puntualizzato i vari aspetti fino a che è divenuta consapevole la conferma che non si poteva trascurare la **manutenzione**.

In sostanza, si è andato affermando un principio, ma che è una verità tecnica, che la manutenzione correttamente esplicata può ottenere risultati aggiuntivi di conferma su risparmio, sulla sicurezza, sull'impatto ambientale, cioè, in una parola, sul miglioramento della qualità della vita.

Ci sono leggi che regolamentano nel dettaglio la fase impiantistica (con rilascio di dichiarazioni di conformità); altre che regolamentano la costruzione dei generatori di calore e dei loro componenti (certificati di garanzia delle apparecchiature); altre ancora che regolamentano il successivo esercizio di queste macchine inserite in un complesso impiantistico e la loro manutenzione in esercizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, predittiva, conduzione, etc.); da qui il libretto d'impianto e di centrale, le prove di combustione, etc.

Gli obiettivi che, sostanzialmente, il legislatore di volta in volta è andato ponendosi sono, pertanto, sintetizzabili in 3 sostantivi: risparmio energetico, sicurezza di utilizzo, rispetto ambientale.

LEGGE 9 GENNAIO 1991 N° 10 **RISPARMIO ENERGETICO SUGLI IMPIANTI TERMICI**

Senza tralasciare l'importanza di tutte le altre norme che regolano la materia, a cui rimandiamo l'interlocutore, facciamo il fuoco su quella che per brevità chiameremo Legge 10/91 che ha per titolo esteso: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale per l'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili per energia".

In particolare, facciamo un focus sull'art. 31 che ha per titolo: "Esercizio e

manutenzione degli impianti”, che, finalmente, definisce alcuni principi fondamentali individuando un responsabile, titolare dell’impianto (questo è quello che ci riguarda in modo specifico) e, al comma 3, attiva la funzione di servizio di verifica degli impianti termici ad uso civile. Infatti, il comma 3 testualmente recita:

“I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con oneri a carico degli utenti”.

DPR 412/93 e 551/99

Per l’applicazione completa della Legge 10/91 sono stati emanati in successione due decreti (di cui il secondo è integrativo al primo), che disciplinano nel dettaglio l’applicazione della norma. Il titolo esatto è il seguente: ***“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10”.***

E’ da mettere in evidenza, per quello che ci riguarda, che il secondo decreto emanato 6 anni dopo il primo puntualizza un aspetto ed afferma un principio che può essere riassunto in termini correnti: “il controllato non deve confondersi con il controllore”. Infatti, l’allegato I del DPR 551/99 stabilisce in modo univoco che la funzione delle attività di verifica non può essere svolta da soggetti o entità in qualche modo coinvolti con l’attività che si deve controllare, normando testualmente:

Punto 1: “L’organismo, il personale direttivo e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l’installatore delle caldaie o degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaia ed apparecchi per impianti di riscaldamento.”

Punto 2: “L’organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone”.

In sostanza, trattandosi di un’attività per certi versi “arbitrale” tra i vari interessi che si sovrappongono la terzietà rispetto al manutentore, all’installatore, al fornitore di combustibile (gasolio o metano) è d’obbligo in quanto l’utente deve aver ben chiaro che la pubblica amministrazione, con l’esercizio di questa funzione, è sopra le parti interessate e per ciò stesso fonte di obiettività e legittimità.

OGGETTO DELL'ATTIVITA'

L'attività che sostanzia l'espressione di questa pubblica funzione ha una sua complessità che non può essere ricondotta ad una mera verifica degli impianti, ma presuppone tutta una impostazione di lavoro che sinteticamente si può definire come segue:

- a) censimento e catasto degli impianti termici;
- b) programmazione ed esecuzione delle attività di verifica e controllo;
- c) validazione e certificazione dei rapporti di prova e delle autocertificazioni.

La prima azione di questa attività è l'individuazione degli impianti termici e degli utenti corrispondenti che si concretizza attraverso la creazione di una vera e propria banca dati attingendo a fonti diverse che vanno dalle utenze gas alle autodichiarazioni.

Questa prima fase è propedeutica alle attività successive che servono a verificare sul campo la rispondenza alle norme degli impianti, alla loro classificazione per priorità di vetustà e pericolosità, alla stesura di veri e propri rapporti sul campo ed alla successiva analisi degli stessi.

Il risultato di questa attività ottiene per l'Ente due evidenze: la prima una fotografia del parco energetico del territorio, la seconda l'indicazione dei livelli di funzionalità e di efficienza degli stessi.

Il pubblico amministratore con questi strumenti a disposizione potrà definire le proprie politiche energetiche e attuare una serie di garanzie a tutela della salute pubblica e del risparmio energetico.

Ridurre tutto il complesso dell'attività ad un interiore rispetto formale della funzione servizio sarebbe mortificante per il cittadino che non comprenderebbe perché deve pagare per ottenere sostanzialmente nulla.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'estemporaneità con cui gli enti in molti casi si sono mossi per attuare questo servizio ha complicato la comprensione delle finalità dell'attività. Infatti, troviamo in molti casi approssimate organizzazioni disperse in interlocutori improvvisati, una certa confusione dei ruoli tra "il controllato e il controllore", quasi che l'attività debba sostanziarsi in una calmierazione dei contratti di manutenzione e non invece, nell'esercizio super-partes di un effettivo controllo.

Il cittadino ha difficoltà a comprendere l'effettiva funzione di questa attività e non sa distinguere spesso tra la manutenzione (quello che paga al proprio tecnico

incaricato) e il servizio di verifica svolto dal proprio Ente locale, che è altra cosa. Interpreta la tariffa come una ulteriore imposizione fiscale. Gli operatori del settore tendono a portare nel proprio alveo di interessi l'esercizio di un'attività, che sostanzialmente li dovrebbe controllare, il pubblico amministratore si terrorizza di fronte al doversi giustificare su una nuova "gabella".

Per queste ragioni, tra le azioni importanti, va inserita un'attività di informazione corretta rivolta al pubblico (la totalità dei cittadini), agli operatori del settore ed alla pubblica amministrazione. Attività di informazione che nel tempo si sostanzia in una vera e propria formazione implicante la conoscenza delle norme tecniche, dei risvolti ambientali, economici e di sicurezza.

Certamente, far finta che il problema non esista è eludere una responsabilità precisa da parte di ciascun attore.

NEL MERITO

L'attività di verifica prevista dal comma 3, art. 31, legge 10/91, si riferisce ad impianti termici ad uso civile di qualunque livello di potenza. Non sono considerati impianti termici le stufe, i camini, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari (scaldabagni). Non sono soggetti a verifica gli impianti termici con caldaie alimentate a combustibile solido (carbone, legna, senza, tec.), biogas o gas residui di lavorazioni e caldaie (generatori di calore), con fluidi termovettori diversi da acqua e aria. Non sono oggetto dell'attività di verifica, secondo questa norma, gli impianti industriali e di produzione che ricadono sotto altre normative e altre competenze.

E' bene, tuttavia, distinguere fundamentalmente due fasce di potenza:

- a) fino a 35 kW (caldaiette unifamiliari);
- b) oltre i 35 kW.

Per la prima fascia di potenza (caldaiette) la legge consente all'Ente responsabile di accettare (e quindi considerare già verificato) un'autocertificazione.

L'autocertificazione consiste nella presentazione di un rapporto di controllo tecnico (modello H) steso da tecnico abilitato corredato della ricevuta di un versamento pari ad una tariffa predefinita inferiore alla tariffa piena. Detta autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti la verifica dell'Ente.

Tuttavia, la legge prevede che venga accertata la veridicità delle autocertificazioni su un campione pari ad almeno il 5% degli autocertificati mediante verifiche eseguite direttamente dall'Ente o dall'Organismo Affidatario.

Tutti coloro che non si sono autocertificati, pur avendone le caratteristiche, dovranno essere visitati a tappeto e pagheranno la tariffa intera.

Gli impianti superiori a 35 kW non hanno possibilità di autocertificarsi; quindi, dovranno essere visitati a tappeto con una periodicità almeno biennale.

INDOTTI

Come spesso avviene, laddove ci sia una giusta impostazione delle attività ed una corretta comprensione, gli indotti positivi che si scatenano si vedono dopo qualche tempo e, sinteticamente, si sposano con gli obiettivi di tutti:

- **per gli utenti:** la certezza di spendere il giusto, di essere in sicurezza nella propria abitazione, di non essere soli rispetto alle offerte di mercato da cui obbligatoriamente si deve attingere;
- **per tutti i cittadini:** una migliore qualità dell'ambiente ed un ritorno generale di risparmio energetico su base nazionale;
- **per gli operatori** seri e professionali: l'incremento delle attività con iniziative di messa a norma, riqualificazioni e sostituzioni di caldaie e miglioramento della propria professionalità;
- **per i pubblici amministratori:** consapevolezza e strumenti per il proprio agire.

CONCLUSIONI

In uno scenario che allarga il proprio orizzonte sulla complessità della tecnologia, sulla necessità effettiva di governare l'utilizzo delle fonti energetiche primarie in modo razionale (perché costose e non inesauribili), s'inserisce lo svolgimento di quest'attività che entra nelle case di ciascun cittadino, pur sembrando un piccolo contributo necessario e di presa di coscienza.

DOMANDE E RISPOSTE

1) Perché l'attività di verifica?

L'attività di verifica è un obbligo di legge stabilito dal comma 3, art. 31, L. 10/91 e precisato dai decreti attuativi: DPR 412/93 e 551/99.

2) Chi ha la responsabilità delle verifiche?

I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuando i controlli per accertare lo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.

3) Quando vanno fatte le verifiche?

La legge prevede che i Comuni o le Province effettuino i controlli almeno ogni due anni, ma molti Enti li eseguono ogni anno.

4) Che cosa viene controllato dalle verifiche?

Vengono verificati tutti gli elementi tecnici che hanno attinenza con un corretto uso dell'energia; quindi, con una corretta combustione. Viene effettuato un controllo sul valore minimo del rendimento della combustione per certificare che la caldaia consumi quanto previsto per legge. Inoltre, si effettuano anche verifiche amministrative sui documenti che devono essere in dotazione agli impianti.

5) Cosa ne fa il Comune o la Provincia dei dati che raccoglie?

Periodicamente (almeno una volta ogni due anni) il Comune o la Provincia invia alla Regione e, per conoscenza, al Ministero dell'Industria una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici del proprio territorio, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati.

6) Perché l'attività di verifica?

L'attività di verifica è finalizzata a promuovere una diffusa e corretta manutenzione delle caldaie, sia autonome che centralizzate, in modo da garantire maggior risparmio energetico e più sicurezza in casa:

- per risparmiare energia e, quindi, denaro;
- per garantire la sicurezza;
- per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera (ossido di carbonio e ossido di azoto).

Una corretta manutenzione rende l'impianto più affidabile e meno soggetto a rotture in esercizio, con tutto ciò che ne consegue.

7) Cosa s'intende per impianto termico?

E' un impianto tecnologico destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari, oppure un impianto destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda nei casi di un condominio, albergo, clinica, casa di riposo, ecc.

8) In appartamento ho un impianto autonomo: si tratta di impianto termico?

La caldaia unifamiliare che serve per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda è senz'altro un impianto termico, quindi soggetto alle verifiche.

9) Quali sono gli impianti non considerati termici da controllare?

Non sono considerati impianti termici soggetti a controllo, quindi, sono esclusi dalla legge 10/91 i seguenti:

- stufe;
- caminetti;
- radiatori individuali;
- scaldacqua unifamiliari (scaldabagni).

Sono impianti termici, ma non soggetti a verifiche:

- caldaie alimentate a combustibili solidi (carbone, legno e senza);
- caldaie alimentate a biogas o gas residui di lavorazioni;
- caldaie (generatori di calore) con fluido termovettore diverso da acqua e aria.

10) Già pago la manutenzione; ho una ditta di fiducia che esegue i controlli. Perché devo pagare due volte?

Il servizio di manutenzione che viene pagato al proprio manutentore non ha nulla a che vedere con il controllo di cui stiamo parlando. Il tecnico di fiducia, infatti, effettua una serie di controlli di manutenzione e di operazioni di pulizia e riparazione che sono sotto la Sua responsabilità, in quanto proprietario o utilizzatore dell'impianto. L'attività che, invece, esercita il Comune o la Provincia mira ad accertare l'effettivo stato della manutenzione, se il Suo impianto sia in regola o meno con le norme, abbia o meno il giusto rendimento e non inquina.

11) Chi è il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico?

- a) Per gli impianti unifamiliari è l'occupante dell'abitazione a qualsiasi titolo o il proprietario se vive nell'abitazione;
- b) per gli impianti più grandi è il proprietario dell'immobile o l'amministratore (alberghi, case di cura, scuole, ecc.);
- c) per i condomini con impianto centralizzato è l'amministratore di condominio.

12) Chi è il "terzo responsabile"?

La responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico può essere delegata dal proprietario ad un soggetto, il "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", a patto che possieda le necessarie abilitazioni professionali.

13) Quali sono le abilitazioni professionali?

Le abilitazioni professionali che gli operatori devono avere sono l'iscrizione negli appositi elenchi per tale categoria di lavori ai sensi della legge 5 marzo 1990 n° 46

e, per gli impianti oltre 350 kW, l'iscrizione all'ex Albo Nazionale Costruttori per la specifica categoria di lavori oppure la Certificazione di Qualità.

14) Da chi devo far eseguire la manutenzione?

Da una ditta abilitata secondo la legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti.

15) Da dove verifico se la ditta che ho chiamato è abilitata?

Può chiedere in visione alla ditta il certificato della Camera di Commercio dove è scritta la sua abilitazione.

16) Quando devo eseguire la manutenzione al mio impianto termico?

Una volta l'anno almeno e, a seconda dell'impianto, con controlli periodici.

17) In quale periodo dell'anno devo effettuare la manutenzione?

La manutenzione degli impianti termici può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno. E' preferibile evitare il periodo immediatamente precedente all'accensione per evitare lunghe attese e costi eccessivi.

18) Quando devo eseguire la verifica del rendimento della combustione?

Non si tratta della verifica del solo rendimento, ma di una verifica di tutti gli elementi che hanno attinenza con la combustione, tra cui anche quella del rendimento. Questo controllo va effettuato:

- a) una volta ogni due anni per le caldaie inferiori a 35 kW;
- b) una volta l'anno per gli impianti da 35 a 350 kW;
- c) per impianti di potenza superiore a 350 kW, a metà periodo di accensione va eseguita una ulteriore verifica del rendimento.

19) A chi devo rivolgermi per una corretta manutenzione?

Ognuno è libero di scegliere il proprio tecnico di fiducia. L'importante è che il tecnico o l'impresa siano abilitati dalla Camera di Commercio, ai sensi della legge 46/90.

20) Quali sono le competenze del responsabile dell'impianto termico?

Il responsabile (proprietario, occupante, amministratore o "terzo responsabile") risponde dell'impianto termico; in particolare, egli è responsabile della sicurezza dell'impianto. I principali adempimenti a suo carico, in base al DPR 412/93, sono così riassunti:

- 1) rispettare il periodo e l'orario annuale d'esercizio;
- 2) mantenere la temperatura ambiente entro i limiti dei 20° prescritti;
- 3) garantire un'accurata e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- 4) compilare e mantenere aggiornato il libretto di centrale o di impianto;
- 5) effettuare tutte le verifiche prescritte dal DPR (verifiche periodiche che comprendono la prova dei fumi);
- 6) mettere in atto gli interventi necessari al fine di riportare i valori entro i limiti consentiti, qualora le verifiche evidenzino un insufficiente ren-

dimento di combustione;

- 7) sostituire la caldaia nel caso gli interventi del punto precedente risultassero inefficaci;
- 8) tenere sempre a disposizione il libretto di centrale o di impianto per i controlli che gli Enti preposti devono eseguire per legge.

21) Se non eseguo la manutenzione a cosa vado incontro?

Il non osservare le norme che prevedono la manutenzione ed il controllo della combustione potrebbe avere conseguenze pratiche anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, tossico e mortale. Inoltre, nel caso di inosservanza degli obblighi di manutenzione e controllo della combustione, la legge prevede che il Comune o la Provincia possano applicare una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 Euro.

22) Quali sono le cause per cui si può formare il monossido di carbonio e diffondere nell'ambiente in cui abito?

Sono principalmente tre:

- 1) se la combustione avviene in un locale insufficientemente aerato;
- 2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi;
- 3) malfunzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell'impianto stesso.

23) Cosa sono i libretti di impianto o di centrale?

- Il libretto di impianto è per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, le consuete caldaie unifamiliari.
- il libretto di centrale è per gli impianti superiori a 35 kW.

Tali libretti devono contenere i dati del proprietario, dell'installatore e del responsabile della manutenzione, oltre a quelli relativi all'impianto, alle manutenzioni, ai controlli dei rendimenti di combustione e delle verifiche effettuate.

24) Chi rilascia il libretto di impianto o di centrale?

La ditta di installazione in caso di impianto nuovo; la ditta di manutenzione in caso di impianto preesistente.

25) Chi deve compilare il libretto di impianto o di centrale?

I libretti di impianto/centrale devono essere compilati a cura dell'utente.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, il tecnico della ditta incaricata, quello di fiducia, rilascia (con timbro e firma) il "Rapporto di controllo tecnico" per la manutenzione (Allegato H) ed il Rapporto di prova per il controllo di combustione. Su questi documenti sono indicate le condizioni dell'impianto e le eventuali prescrizioni da osservare per un suo funzionamento sicuro e corretto.

L'utente deve semplicemente annotare nei libretti di impianto/centrale i riferimenti dei documenti rilasciati dal manutentore ed i risultati riportati su di essi, apponendo sul libretto la firma per assunzione di responsabilità semplicemente in merito al rispetto delle periodicità previste dalla legge.

La responsabilità tecnica delle operazioni rimane in capo al manutentore; dunque, i documenti da esso rilasciati sono parte integrante del libretto e devono essere conservati con il libretto stesso. Tuttavia, se il manutentore ha previsto prescrizioni o raccomandazioni, è responsabile l'utente che non vi ha ottemperato.

26) Chi deve conservare il libretto di impianto o di centrale?

Il libretto segue l'impianto; pertanto, l'occupante è tenuto a consegnare al proprietario o al subentrante inquilino il libretto stesso con tutti gli allegati, debitamente aggiornato.

Nel caso di condominio con impianto centralizzato, il libretto di centrale sarà conservato a cura del proprietario o dell'amministratore di condominio.

I libretti di centrale/impianto vanno conservati presso l'impianto.

27) Quali sono gli altri impegni del manutentore?

La ditta e il tecnico di fiducia, nell'ambito delle operazioni di manutenzione, accertano la conformità alle norme vigenti dell'impianto, degli apparecchi, dei loro collegamenti. Tutti i componenti dell'impianto devono essere analizzati (esistono specifiche norme che elencano gli elementi da controllare); il manutentore rileva le difformità dell'impianto dovute a cattiva installazione oppure a deperimento in seguito ad esercizio, ripristina la funzionalità dell'impianto, nel caso di anomalie di tipo ordinario, segnala sui documenti che rilascia le eventuali difformità che non può eliminare con mezzi ordinari.

28) Quali sono le operazioni di manutenzione obbligatorie?

Le operazioni di manutenzione obbligatorie sono riportate su specifiche norme tecniche (norme UNI), in particolare il manutentore deve effettuare:

- 1) la verifica della tenuta dell'impianto a gas con ricerca ed eliminazione delle perdite;
- 2) il controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale;
- 3) il controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas;
- 4) il controllo della funzionalità dell'apparecchio con segnalazione o sostituzione dei componenti eventualmente non funzionanti;
- 5) il controllo della regolarità di accensione e spegnimento;
- 6) la pulizia del bruciatore;
- 7) la pulizia dello scambiatore lato fumi;
- 8) il controllo dell'evacuazione dei fumi con prova di tiraggio;
- 9) la regolazione della portata termica, se necessaria;
- 10) il controllo della valvola di sicurezza;
- 11) il controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua;

- 12) il controllo e l'eventuale taratura del bruciatore principale;
- 13) il controllo della linea elettrica;
- 14) la compilazione del libretto di impianto;
- 15) la compilazione del rapporto di controllo sul modello H.

29) Ho installato un nuovo impianto: devo effettuare ugualmente la manutenzione e la prova di combustione?

La manutenzione ordinaria va effettuata a distanza di un anno dall'installazione. Al momento dell'installazione, la ditta installatrice è tenuta ad effettuare un controllo di combustione, l'eventuale regolazione della caldaia, oltre alla prima compilazione del libretto di impianto. L'installatore è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme di cui alla L. 46/90.

30) Cos'è la dichiarazione di conformità?

Premesso che l'installazione, la manutenzione, la ristrutturazione e l'avviamento degli impianti termici devono essere eseguite da ditte o imprese abilitate iscritte alla Camera di Commercio, la Legge 46/90 relativa alla sicurezza degli impianti stabilisce che, per gli impianti termici installati dopo il 13 marzo 1990, l'impresa installatrice deve rilasciare la **"Dichiarazione di conformità"**. Questo documento attesta che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme.

31) Come mi comporto se non ritrovo la dichiarazione di conformità?

Bisogna risalire all'installatore dell'impianto e farsi rilasciare la dichiarazione di conformità; altrimenti, bisogna farsi compilare un documento sostitutivo dal tecnico abilitato – Appendice F.

32) Che cos'è l'Appendice F, sostitutiva alla dichiarazione di conformità?

L'Appendice F della norma tecnica UNI 10738 è un documento sostitutivo della dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Approfondimento:

Per riordinare i termini della questione, conviene avere una cronistoria dei vari provvedimenti successivamente emanati:

- in base all'art. 9 della Legge 46/90, a partire dal 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge), al termine di una nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico, deve essere rilasciato un documento (dichiarazione di conformità) attestante che l'installazione è stata effettuata in conformità alle norme vigenti.
- La dichiarazione va redatta su un modello predisposto dal Ministero dell'Industria ed approvato con Decreto Ministeriale del 20/02/1992 (Esiste un vuoto dal 13/03/1990 al 20/02/1992).

- Nel 1998 è stato approvato il DPR 218/98 che prescrive la verifica dei requisiti minimi di sicurezza di tutti gli impianti installati prima del 13 marzo 1990 (per mezzo di ditta o professionista abilitato). Detta verifica condotta secondo la norma UNI 10738, allegata al DPR stesso, prevede che i risultati vadano riportati sull'Appendice F della norma. In caso di esito negativo, l'impianto va adeguato; in caso di esito positivo, l'Appendice F sostituisce la dichiarazione di conformità.
- L'orientamento dell'Autorità per l'energia è che, qualora l'impianto installato dopo il 1990 (specialmente dal 13/03/90 al 20/02/92) non disponga della dichiarazione di conformità, l'Appendice F la può sostituire.
- La norma prevede che detta dichiarazione di conformità o, in alternativa, l'Appendice F sia conservata presso l'utente.
- Molti utenti possono non aver conservato la dichiarazione di conformità. Il caso più frequente è quello per cui detta dichiarazione sia stata consegnata alla società del gas per la richiesta di allaccio senza essersene fatta copia.
- L'allegato H del DPR 551/99 (Rapporto di controllo tecnico) prevede che tale documento sia visionato.
- Il punto 4 della norma UNI 10389 prevede che il verificatore debba effettuare le sue prove *“nel rispetto della propria e dell'altrui sicurezza, anche facendo riferimento a documentazioni tecniche, schemi e certificati relativi all'impianto”*.
- Il verificatore effettua i propri accertamenti con l'impianto già in funzione ed annota sul proprio rapporto l'eventuale assenza del documento.

33) Il mio appartamento è in un condominio. Cosa devo fare?

Se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, non bisogna fare nulla, perché se ne occupa direttamente l'amministratore.

34) Il mio impianto di riscaldamento è autonomo; ho una caldaietta. Cosa devo fare?

In questo caso, si può autocertificare.

AUTOCERTIFICAZIONE

35) Che cos'è l'autocertificazione?

L'autocertificazione, che vale solo per gli impianti inferiori a 35 kW, è una dichiarazione redatta da una ditta abilitata sul modello H – Rapporto di controllo tecnico -, attestante lo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto. Perché questa dichiarazione sia valida ai fini del servizio di verifica, dev'essere accompagnata dall'attestato di versamento della tariffa e consegnata all'Organismo di

controllo.

36) Se consegno solo il modello H l'autocertificazione è valida?

No, il solo modello H non è sufficiente per l'autocertificazione.

37) Se pago solo la tariffa l'autocertificazione è valida?

No, il solo pagamento non è sufficiente per l'autocertificazione.

38) Il Modello H dev'essere presentato insieme alla copia della ricevuta di versamento?

Sì, l'autocertificazione è il modello H unito al versamento.

39) La consegna del modello H con la ricevuta di versamento può essere fatta direttamente dalla ditta di manutenzione?

Sì, se il tecnico è disponibile (e di norma lo è).

40) Devo conservare copia del modello H e del versamento effettuato per l'autocertificazione?

Il modello H (insieme al Rapporto di Prova, emesso dal manutentore in seguito al controllo di combustione) è un allegato obbligatorio del libretto di impianto. E' sempre bene conservare copia di tutta la documentazione nel libretto di impianto. Per completare l'informazione, il manutentore dovrebbe rilasciare triplice copia del modello H: una da inviare all'organismo affidatario, un'altra conservata nel libretto di impianto; l'ultima tenuta dal manutentore per almeno tre anni.

41) L'autocertificazione è obbligatoria?

L'autocertificazione NON è obbligatoria, ma è una facoltà che l'Ente concede agli utenti possessori di piccoli impianti (inferiori a 35 kW).

42) Che convenienza ho ad autocertificarmi?

La legge prevede che nel caso in cui l'Ente locale conceda la facoltà di autocertificarsi, le verifiche di fatto (che verranno effettuate su un campione del 5% annuo) siano gratuite. Il vantaggio nell'autocertificarsi è poter ricevere la verifica ad un costo notevolmente inferiore.

43) Che cosa succede se non mi autocertifico?

In caso di non autocertificazione, sarà effettuata una verifica di fatto, a seguito della quale pagherà l'intera tariffa.

44) Con l'autocertificazione cosa dichiaro?

Con l'autocertificazione, il responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma; in caso di verifica non ne paga il costo e non incorre in sanzioni se ciò che viene riscontrato è conforme a quanto dichiarato.

45) Se il manutentore fa delle osservazioni e/o prescrizioni, devo consegnare comunque il modello H?

Il modello H va sempre consegnato nell'autodichiarazione. In seguito, è necessario che l'utente tenga conto delle prescrizioni fatte dal tecnico e si faccia mettere in regola l'impianto eseguendo i lavori necessari.

46) Se l'impianto è superiore a 35 kW mi posso autocertificare?

No. La legge consente l'autocertificazione solo per gli impianti più piccoli (inferiori a 35 kW). Bisognerà, dunque, aspettare la comunicazione della data della verifica di fatto.

47) Chi stabilisce le tariffe delle autocertificazioni?

Le tariffe sono state stabilite dal Comune e dalle Province in seguito a delibere.

48) Non basta chiamare il manutentore?

No. Il manutentore è un operatore privato che interviene sull'impianto termico a richiesta dell'utente e svolge controlli e pulizie. Il servizio del Comune è un controllo analogo a quello della Polizia Urbana che ferma l'automobile.

49) Cosa fa il Comune nell'attività di verifica?

Il Comune, attraverso l'Organismo Affidatario, svolge una funzione ispettiva per accertare che l'impianto sia in corretto esercizio e consumi secondo le prescrizioni tecniche corrette; in sostanza, che sia condotto bene e funzioni secondo parametri tecnici ottimali.

50) Come si svolge la verifica?

La verifica consiste nell'accertamento sul posto dov'è ubicato l'impianto con l'esame della documentazione messa a disposizione, l'analisi del rendimento di combustione della caldaia ed il controllo della canna fumaria e della ventilazione.

51) Quali rischi corro nel caso in cui siano avviati i provvedimenti di responsabilità?

Il Comune, in questo caso, può decidere una serie di azioni, tra le quali:

- l'addebito del costo pieno della verifica secondo la tariffa;
- l'applicazione di sanzioni da 516 a 2.582 Euro;
- il distacco del metano;
- l'informazione della Procura della Repubblica circa la consumazione del reato con la conseguente interruzione di pubblico servizio;
- la richiesta d'intervento della Forza Pubblica.

52) Non ho mai avuto una ditta di manutenzione. Perché ne devo chiamare una?

Qualora fosse un tecnico abilitato secondo la legge 46/90 (con regolare iscrizione alla Camera di Commercio per la manutenzione degli impianti) è a posto, ma se

non possiede quest'abilitazione, deve contattare una ditta autorizzata. Si tratta di controllare un impianto delicato e pericoloso; è una questione di assunzione di responsabilità quando si appone la firma sul libretto di centrale o di impianto, poi si deve documentare l'avvenuta verifica del rendimento per mezzo di documenti tecnici complessi.

53) Se dalla verifica risultasse che l'impianto è pericoloso, cosa succede?

In questo caso, ai sensi della legislazione vigente, il Comune obbligherà la società del gas alla sospensione della fornitura e inviterà l'utente a ripristinare le condizioni di sicurezza.

54) Una volta sistemato l'impianto, come faccio ad ottenere nuovamente l'allaccio del gas nel caso mi fosse stato staccato per motivi di sicurezza?

Qualora abbia fatto eseguire la messa a norma e la sistemazione dell'impianto, si dovrà far rilasciare una dichiarazione di conformità dalla ditta che ha eseguito i lavori; con questo certificato otterrà nuovamente l'allaccio del metano (con tutte le spese a suo carico).

55) Cosa s'intende per esercizio e manutenzione dell'impianto termico?

"L'esercizio e manutenzione" di un impianto termico è il complesso delle operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti che comprende: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale. La "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" è l'insieme delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate sul posto con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi che comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo d'uso corrente.

56) Che cosa succede se il rendimento di combustione è inferiore a quello di legge?

I generatori di calore (caldaie) per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, sono rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli di legge, rendimenti che non possono essere raggiunti neanche mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.

57) Se il verificatore inviato dall'Organismo Affidatario segnala sul rapporto di prova la presenza di anomalie, cosa succede?

Qualora, a seguito della verifica d'ufficio, il verificatore segnali anomalie, entro un termine perentorio si dovrà adeguare l'impianto.

Diversamente, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 34, comma 5, L. 10/91.

* * * * *

PENSIONI:

INCENTIVI PER CHI RESTA IN SERVIZIO

PARTE IL SUPERBONUS

DECRETO 6 ottobre 2004

(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004)

Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, L. 23/8/2004, n. 243

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Omissis;

Decreta:

Art. 1

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art. 1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data

dell'esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilità di adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2

Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata. *Omissis*.

Roma, 6 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77.



Abbiamo inviato a tutte le Direzioni Regionali del MIUR il volume "Scuola, formazione, tecnologie didattiche" curato dal Prof. Pier Cesare Rivoltella, frutto di una grande iniziativa didattica, finanziata dal Ministero del Lavoro, che ha visto come protagonisti l'AGIDAE, l'Università Cattolica ed Intesa Formazione, nonché 19 Istituti scolastici del Centro – Nord. Ecco qualche riscontro.

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Il Direttore Generale

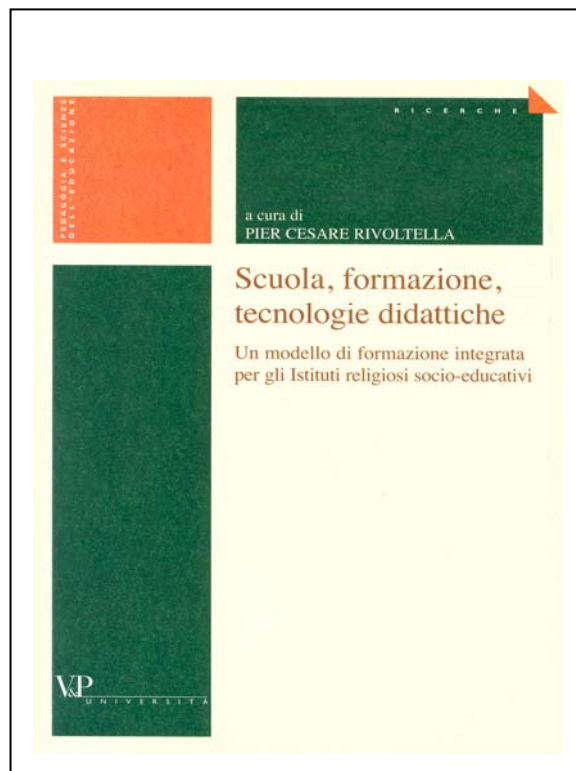
Milano, 5 ottobre 2004

Gentile Presidente,

desidero anzitutto farLe pervenire il mio personale apprezzamento per la pubblicazione di cui mi ha fatto omaggio. Per la dovizia d'informazioni che essa contiene e la cura con cui è stata realizzata si propone, infatti, come un utilissimo strumento di documentazione nell'ambito della promozione dell'e-learning.

Certo nella Sua disponibilità per l'avvio di iniziative congiunte di cui in futuro si dovesse profilare l'opportunità, nell'ottica di una collaborazione fattiva tra soggetti istituzionali a vario titolo impegnati a far fronte all'offerta formativa, Le giungano graditi i miei più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto



M.I.U.R.

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Il Direttore Generale

Perugia, 1 ottobre 2004

Gentilissimo Padre Ciccimarra,

desidero ringraziarLa per l'omaggio inviato, graditissimo per la consonanza delle tematiche trattate e dell'esperienza progettuale rievocata con quanto di più innovativo si sta proponendo, ed, in parte, attuando, anche con il sostegno di strumenti e risorse normative, nel mondo della scuola.

La cura del Prof. Rivoltella, cui il testo è dovuto, è garanzia di una qualità che la lettura dei diversi saggi in cui il volume si articola non smentisce.

Ma le congratulazioni più sentite vanno al concreto operato dell'AGIDAE, che, anche con l'esperienza di cui Lei dà notizia, conferma la capacità di tradurre e supportare con gli strumenti della contem-

poraneità il proprio patrimonio culturale e la propria vocazione spirituale.

Quanto l'AGIDAE LABOR e gli autorevoli partners attivati hanno sperimentato nella realizzazione della rete di scuole impegnate a progettare in un contesto di comunità virtuale ci conforta, nell'auspicio che non necessariamente e deterministicamente le tecnologie imporranno i propri valori a discapito della riflessione degli uomini che ne faranno uso, ma che, al contrario, esse potranno essere veicolo dei valori che gli uomini, liberamente e consapevolmente sceglieranno di assumere, ampliando le positive relazioni fra individui di una comunità e fra comunità, moltiplicandone gli effetti sul

piano della crescita, della libertà, della solidarietà, della ricchezza di tutti e di ciascuno.

Spetta soprattutto alle comunità educanti, alla scuola in particolare, in tutte le sue articolazioni, promuovere una riflessione su tali temi ed una conseguente pratica operativa: gli istituti che hanno aderito al progetto formativo promosso da AGIDAE, adeguatamente supportati da guide autorevoli e sensibili, hanno dimostrato di saperlo fare, con una consapevolezza che auspichiamo sia di modello ad altre esperienze.

Nell'esprimere l'augurio che ulteriori iniziative vengano realizzate, ad arricchire gli operatori direttamente coinvolti e quanti potranno confrontarsi con i risultati raggiunti ed offerti alla discussione comune, e nel ringraziare per l'offerta dell'AGIDAE, di supportare la formazione di insegnanti di scuole paritarie della regione dell'Umbria, porgo i miei più cordiali saluti.

Anna Maria Dominici



Via Vincenzo Bellini 10 – 00198 ROMA
Tel.: 06/8411976 – Fax: 06/8412310
e-mail: agiqualitas@agidae.it

L'AGIQUALITAS sta proseguendo la sua attività di Organismo di Certificazione di Sistemi Qualità.

Diverse le Scuole già certificate in tutta Italia.

Imminente anche l'accreditamento Sincert.

Gli Istituti che intendano ottenere la certificazione di qualità (Scuole di ogni ordine e grado, Case di Riposo) possono contattare AGIQUALITAS (Segreteria Tecnica – Sig.ra Patrizia Nigrelli).

NOTIZIE VARIE

1. QUOTE ASSOCIATIVE 2004

Istituti	€ 250,00
Economi	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/03- 14/01/04	2,267003	1,700252	1,500	3,200252
15/01/04-14/02/04	0,164204	0,123153	0,125	0,248153
15/02/04-14/03/04	0,492611	0,369458	0,250	0,619458
15/03/04-14/04/04	0,574713	0,431034	0,375	0,806034
15/04/04- 14/05/04	0,821018	0,615764	0,500	1,115764
15/05/04- 14/06/04	0,985222	0,738916	0,625	1,363916
15/06/04- 14/07/04	1,231527	0,923645	0,750	1,673645
15/07/04- 14/08/04	1,313629	0,985222	0,875	1,860222
15/08/04-14/09/04	1,477833	1,108374	1,000	2,108374
15/09/04- 14/10/04	1,477833	1,108374	1,125	2,233374

CONSULENZA AGIDAE
IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
<i>Lunedì</i>	<i>Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Martedì</i>	<i>Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Mercoledì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Giovedì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Venerdì</i>	<i>Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987</i>	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Sabato</i>	<i>Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223</i>	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2003803	030/2004005
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano